

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA L'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

ED IL DOTT. LETTERIO LIPARI

DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI ENNA

L'anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di agosto, nella Sede dell'Ente Autodromo di Pergusa, con il presente contratto

TRA

L'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA, P.IVA 00575770862, rappresentato dal Segretario – Direttore vicario Arch. Marco Crisafulli, giusta determinazione n. 47 del 14 marzo 2014, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente;

IL DOTT. LETTERIO LIPARI, Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Enna, nato a Gela (CL), il 02.06.1967, codice fiscale LPRLTR67H02D9600, residente in Messina, Via delle Mura, Compl. Ileana;

PREMESSO CHE :

- con nota N. 895 di prot. del 07/05/2020 il Presidente ha chiesto al Sindaco del Comune di Enna la disponibilità di addvenire ad un accordo che autorizzi l'utilizzo presso questo Ente di figure professionali da individuare nella pianta organica del Comune medesimo, in possesso dei necessari requisiti e competenze per l'espletamento delle funzioni finanziarie dell'Ente Consortile;

- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 1038 del 25/05/2020, il Comune di Enna, previo consenso manifestato dal dipendente individuato, ha accolto l'istanza presentata da questo Ente autorizzando, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, un dipendente del Comune di Enna, dotato di adeguata professionalità, a svolgere prestazioni lavorative retribuite concernenti le procedure contabili, fiscali e finanziarie dell'Ente richiedente, individuando il Dott. Letterio Lipari, quale Dirigente dell'Area 3 del Comune di Enna;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 giugno 2020, è stato preso atto dell'utilizzo del suddetto dipendente del Comune di Enna presso questo Ente;

- con determinazione nr. 242 del 27 luglio 2020 l'Ente Autodromo di Pergusa ha approvato il medesimo schema di convenzione, e il personale individuato dal Comune di Enna;

Visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 (Oggetto dell'incarico)

1. L'Incaricato, quale libero prestatore d'opera in regime di co.co.co., svolge le seguenti attività:

-assistenza e consulenza nella gestione delle procedure contabili, fiscali e finanziarie dell'Ente Autodromo di Pergusa.

ART. 3 (Durata dell'incarico)

1.L'incarico decorre dall'1/08/2020 e ha durata sino al 31/07/2020

Ove sussistessero esigenze eccezionali è ammessa l'eventuale limitata proroga dell'incarico originario, ferma restando la misura del compenso previsto dal successivo art. 4 del presente contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ente, in data 3 agosto 2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito WEB il nominativo, l'oggetto ed il compenso del presente contratto, che, pertanto, con la sottoscrizione delle parti è pienamente efficace.

ART. 4 (Corrispettivo)

1. Per l'espletamento dell'incarico, svolto con continuità nell'ambito della propria autonomia e senza vincolo di subordinazione durante il suddetto periodo, è corrisposto al Dott. Letterio Lipari un compenso forfetario onnicomprensivo mensile di complessivi € 1.580,00 al lordo della ritenuta IRPEF e contributi INPS a carico del collaboratore. Tale compenso non è soggetto all'IVA per mancanza del presupposto oggettivo di cui all'art.5 D.P.R. n.633/72, trattandosi di compenso riferito a prestazione

dell'art.40 del T.U. 22.12.1996 n.917) resa da soggetti che non esplicano abitualmente un'attività professionale.

2. Il compenso di cui al comma 1 verrà corrisposto, dietro emissione di regolari ricevute .

ART. 5 (Natura e modalità di espletamento dell'incarico)

1. L'incarico oggetto della presente convenzione ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2222 c.c..

2. Le prestazioni dovranno essere rese dall'Incaricato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, tenendo conto delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del Committente.

3. Per lo svolgimento delle attività affidate l'Incaricato assicura la propria presenza presso gli uffici del Committente, il quale mette eventualmente a disposizione locali, attrezzature e strumentazioni strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

4. L'Incaricato dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita, indicativamente, salvo diverse esigenze nelle giornate del lunedì e del mercoledì; analogamente, tutti i rapporti di natura contrattuale ed economica intercorreranno esclusivamente fra il Committente e l'Incaricato.

5. L'Incaricato potrà disporre delle informazioni relative all'incarico da espletare presso il committente, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso svolgendo l'attività oggetto di affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Committente.

6. Non è prevista alcuna clausola di esclusività in merito allo svolgimento di altre attività lavorative da parte dell'Incaricato, ad eccezione delle attività idonee a creare danno all'immagine o altro pregiudizio al Committente. Il Committente si riserva comunque di valutare le ulteriori attività lavorative svolte

dall'Incaricato, che dovranno pertanto essere debitamente comunicate al R.U.P. al fine di escludere pregiudizi per l'Ente e/o valutare la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse.

ART. 6 (Disposizioni applicabili al rapporto di collaborazione)

L'Incaricato sarà tenuto all'osservanza del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

ART. 7 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, l'Incaricato autorizza il Committente al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione a terzi dei dati stessi laddove si renda necessario per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 8 (Controversie)

1 Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Committente e il Professionista circa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto sarà competente il Foro di Enna. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 9 (Risoluzione)

1. In caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Professionista delle prestazioni richieste o comunque dovute in base al presente contratto, secondo le condizioni ivi previste e a regola d'arte, il Responsabile del Procedimento può chiedere al Professionista di conformarsi a tali condizioni entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni. Decorso inutilmente il termine fissato, il Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento, può risolvere il presente contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

2. La mancata osservanza da parte del Professionista del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", comporterà la decadenza automatica dall'incarico con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 10 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale.

ART. 11 (Tracciabilità)

1. L'Incaricato dichiara di avere piena conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7, nonché interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010, e ne accetta incondizionatamente contenuto ed effetti, a pena di risoluzione del presente contratto, assicurando che per i movimenti finanziari relativi al presente incarico sarà utilizzato il conto corrente bancario comunicato al Consorzio


ART. 12 (Spese)

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese della registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Enna,

L'INCARICATO



CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA

IL SEGRETARIO-DIRETTORE VICARIO



